



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

### **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, il quale prevede l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale;

**CONSIDERATO** che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con nota acquisita al prot. n. 29996/DVA del 27 dicembre 2017, poi integrata con nota acquisita al prot. n. 737/DVA del 15 gennaio 2018, per il progetto "Lavori per il completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est" nel Porto di Brindisi;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 17 gennaio 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

**VISTA** la documentazione a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**VISTE** le pubblicazioni sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenute in data 2 marzo 2018 e 20 novembre 2018, dell'avviso relativo ai depositi della documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

**ACQUISITE** le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le controdeduzioni del proponente, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a via in sede statale di cui all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

**VISTO** che il progetto, in conformità con il Piano Regolatore Portuale, prevede il dragaggio di una parte dei fondali, il banchinamento e la realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est, al fine di contenere i materiali oggetto del dragaggio nell'area di Costa Morena, di S. Apollinare e del Canale del Porto medio;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non è all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che a circa 4 Km dal porto di Brindisi si trova il Sito di Interesse Comunitario denominato (SIC) *“IT9140003 – Stagni e saline di Punta della Contessa”*;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che, in considerazione della distanza della colmata e delle aree di dragaggio dalla parte a mare e a terra, non si prevedono interferenze con il SIC sopracitato;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3109 del 2 agosto 2019, assunto al prot. n. 20659/DVA del 6 agosto 2019;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con il suddetto parere ha respinto l'istanza di VIA *“in considerazione della mancata produzione della documentazione integrativa richiesta in relazione alla caratterizzazione e gestione dei sedimenti di dragaggio di fondali inclusi in area SIN”*;

**VISTA** la nota n. 21231/MATTM del 12 agosto 2019, con cui la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce del parere negativo, ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quali prevedono che nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

**VISTA** la nota n. 19874 del 22 agosto 2019, acquisita al prot. n. 21629/DVA del 22 agosto 2019, con cui il proponente ha inviato nuova documentazione, chiedendo nel contempo

una sospensione di 180 giorni dei tempi del procedimento, al fine di consentire l'esecuzione di ulteriori indagini e approfondimenti utili al superamento del parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** la nota n. 29920/DVA del 15 novembre 2019, con cui la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha concesso 180 giorni di sospensione del procedimento;

**VISTA** la nota n. 22246 del 3 settembre 2020, assunta al prot. n. 69679/MATTM del 8 settembre 2020, con cui il proponente ha fornito nuova documentazione, relativa all'indagine condotta sui fondali marini da dragare;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 13 del 19 ottobre 2020, assunto al prot. n. 85867/MATTM del 23 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che nel citato parere n. 13 del 19 ottobre 2020, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto *“superata la criticità relativa alla richiesta integrazioni n. 17 comunicata nell'ambito del procedimento di VIA, mancanza fondante il Parere negativo CTVA n. 3109 del 02/08/2019”*;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 5773 del 19 febbraio 2021, assunto al prot. n. 18246/MATTM del 22 febbraio 2021;

**CONSIDERATO** che nel citato parere n. 5773 del 19 febbraio 2021, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo precisa che la valutazione è riferita alla proposta progettuale *“con le modifiche presentate con nota prot. n. 28492 del 6/11/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (leggasi “Progetto 2020”)*”, con la quale l'AdSPM *“ha trasmesso il progetto definitivo della cassa di colmata – di dimensioni più ridotte rispetto al progetto iniziale [...] – completo di interventi di riqualificazione paesaggistica, in coerenza con quanto previsto per l'area dal “Progetto di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” di cui al PPTR”*, e che tale proposta progettuale non è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica VIA/VAS nel suddetto parere n. 13 del 19 ottobre 2020, antecedente all'invio della documentazione relativa alle modifiche;

**VISTA** la nota n. 28552/MATTM del 18 marzo 2021, con cui la scrivente ha richiesto al proponente la documentazione progettuale aggiornata, poi trasmessa con nota n. 10578 del 22 marzo 2021, assunta al prot. n. 32087/MATTM del 26 marzo 2021;

**VISTA** la nota n. 33410/MATTM del 30 marzo 2021, con cui la scrivente ha richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di valutare i contenuti della documentazione integrativa fornita, al fine di confermare o modificare il parere n. 13 del 19 ottobre 2020;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 90 del 26 aprile 2021, assunto al prot. n. 47001/MATTM del 4 maggio 2021;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere n. 90 del 26 aprile 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha ritenuto che *“il progetto definitivo della cassa di colmata – di dimensioni più ridotte rispetto al progetto iniziale [...] – completo di interventi di riqualificazione paesaggistica, così come prefigurati e descritti nella documentazione trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale con nota del 22 marzo 2021, non è tale da richiedere ulteriori valutazioni oltre a quelle compiute nell’ambito dell’istruttoria tecnica conclusa con il parere CTV n. 13 del 19/10/2020 del progetto “Porto di Brindisi - Lavori per il completamento dell’infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrochimico e Costa Morena Est” che è dunque confermato, unitamente alle 9 condizioni ambientali ivi precedentemente apposte che sono parimenti confermate”*;

**VISTA** la nota n. 16301 del 13 maggio 2021, assunta al prot. n. 51486/MATTM del 14 maggio 2021, con cui il Ministero della cultura rileva che, alla luce delle integrazioni da ultimo introdotte, la condizione ambientale n. 7 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 13 del 19 ottobre 2019, *“dovrebbe essere intesa come superata e assorbita dal più complesso e articolato “Progetto del verde – interventi di compensazione ecologica e riqualificazione paesaggistica”*;

**VISTA** la nota n. 2760 del 26 maggio 2021, assunta al prot. n. 57324/MATTM del 28 maggio 2021, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto che *“Si confermano valide le conclusioni del MIC, ovvero il superamento della condizione ambientale predetta a seguito delle modifiche progettuali di cui al “Progetto del verde – interventi di compensazione ecologica e riqualificazione paesaggistica”, ferma restando la necessità della verifica della relativa attuazione”*;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Puglia, non obbligatorio in base alla normativa di riferimento;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 13 del 19 ottobre 2020, costituito da n. 18 pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 5773 del 19 febbraio 2021, costituito da n. 63 pagine;
- c) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 90 del 26 aprile 2021, costituito da n. 11 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## DECRETA

### Art. 1

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “Lavori per il completamento dell’infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della

retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est” nel Porto di Brindisi, presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissata in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

## **Art. 2**

### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 13 del 19 ottobre 2020, ad eccezione della condizione ambientale n. 7, la quale deve intendersi superata e assorbita dall’integrazione relativa al “Progetto del verde – interventi di compensazione ecologica e riqualificazione paesaggistica”, presentata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con la nota n. 10578 del 2 marzo 2021 citata in premessa, ferma restando la necessità della verifica della relativa attuazione. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 3**

### ***(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 5773 del 19 febbraio 2021. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 4**

### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

**Art. 5**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente decreto è notificato al proponente, al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARPA Puglia, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comune di Brindisi ed alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO  
DELLA CULTURA

Dario Franceschini